

AII. "A"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROMUSICALE DEL 14 AGOSTO 2019.

Art 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente servizio ha per oggetto la progettazione, l'allestimento e l'esecuzione di uno spettacolo piromusicale su chiatte galleggianti "chiavi in mano", la cui realizzazione cioè sarà a totale carico della ditta aggiudicataria la quale dovrà quindi richiedere anche tutte le necessarie autorizzazioni di legge e sostenere tutti i costi, così come esemplificati all'articolo 2 "Oneri e autorizzazioni a carico della ditta aggiudicataria". Lo spettacolo dovrà essere caratterizzato dall'esecuzione contemporanea e sincronica di brani musicali e fuochi d'artificio in base alle seguenti modalità:

LOCALITA' DI SVOLGIMENTO

Lo spettacolo, che si terrà il giorno 14 Agosto 2019 alle ore 22:30 circa, dovrà svolgersi nella zona della spiaggia libera "La Rotonda Paradiso" a Marina di Carrara avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari al rispetto della aree interessate.

I fuochi dovranno essere sparati da una o più chiatte galleggianti posizionate ad una distanza di 250mt. Dalla battigia della spiaggia libera "La Rotonda Paradiso", mentre l'impianto audio andrà collocato nella spiaggia stessa.

L'ente appaltante si riserva, in caso di condizioni meteomarine avverse, tali da non consentire lo svolgimento dello spettacolo in condizioni di piena sicurezza, oppure di cause ostative di diversa natura, il diritto di comunicare, almeno 72 ore prima della data sopra indicata, il posticipo dello spettacolo a data da concordarsi, e comunque da svolgersi entro il 31 agosto 2019; anche in caso di posticipo, ovviamente, dovrà comunque essere garantito dall'aggiudicatario il possesso di tutte le autorizzazioni di legge ed il rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni che saranno eventualmente stabilite dalla Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplosive e/o da altri organi/enti (Capitaneria di Porto, Comune, VV.FF., Polizia di Stato, Asl ecc). Lo spettacolo svolto in data posticipata rispetto a quella del 14 agosto dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

DURATA DELLO SPETTACOLO

Lo spettacolo dovrà avere una **durata minima di 25 minuti**, colpo di avvio e colpi di chiusura esclusi, garantendo un continuità nello sparo dei fuochi tale da mantenere costante l'attenzione del pubblico (e, quindi, dovrà intercorrere un massimo 5 secondi tra un **effetto quadro/pirotecnico** e l'altro).

SPECIFICHE TECNICHE:

a) Parte pirotecnica:

Dovranno essere presentati effetti tra i più suggestivi all'interno di quelli autorizzati ed in linea con le prescrizioni Ministeriali che regolano la materia; sarà particolarmente gradito l'utilizzo di tecnologia e di strumentazioni innovative atte a garantire le condizioni di massima sicurezza. L'aggiudicatario del servizio, a proprie spese, dovrà utilizzare una o più chiatte galleggianti omologate per lo sparo dei fuochi, nonché posizionarla/e, attraverso adeguato rimorchiatore, nello specchio acqueo antistante la spiaggia La Rotonda Paradiso; dovrà altresì prevedere ed individuare, sempre a proprie spese, un luogo idoneo dove poter posizionare la/e chiatta/e per il caricamento degli esplosivi necessari alla realizzazione dello spettacolo. L'Amministrazione Comunale, infatti, non dispone di una zona idonea, a ciò dichiarata dalla Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplosive, da poter adibire a tale operazione.

Sarà altresì onere dell'impresa aggiudicataria del servizio, alla fine dello spettacolo, provvedere alla rimozione della/e chiatta/e utilizzata/e attraverso idoneo rimorchiatore, nonché provvedere ad una

bonifica dell'intera area interessata dallo sparo dei fuochi per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta all'Autorità locale di P.S.

b) Parte musicale:

Lo spettacolo dovrà essere accompagnato da una colonna musicale che farà parte dell'intero progetto e dovrà essere proposta dalla ditta stessa per integrarsi ai quadri pirotecnici ed esaltarne, così, l'effetto spettacolare.

L'impianto audio necessario per la realizzazione dello spettacolo piromusicale dovrà essere collocato sulla spiaggia libera "La Rotonda Paradiso" e dovrà coprire la zona del litorale di Marina di Carrara che va, indicativamente, dal Porto di Marina di Carrara al torrente Parmignola. Non essendo previsto un allaccio alla rete elettrica sulla spiaggia, l'impresa aggiudicataria del servizio dovrà provvedere a reperire ed utilizzare, a proprie spese, un generatore elettrico di adeguata potenza, garantendo peraltro la sicurezza per le persone presenti sulla spiaggia sia la sera del 14 agosto 2019, durante lo spettacolo, che durante l'intera, medesima giornata sulla spiaggia libera La Rotonda Paradiso.

Art 2. ONERI E AUTORIZZAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICARIO.

Come detto all'articolo 1 al paragrafo "Oggetto del servizio", la progettazione, realizzazione e responsabilità dell'intero spettacolo piromusicale è a totale carico della ditta aggiudicataria. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono a carico della medesima:

- una polizza assicurativa, con adeguati massimali, relativa all'organizzazione ed esecuzione di spettacoli pirotecnici;
- la richiesta ed acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla legge e necessarie per svolgere lo spettacolo piromusicale in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, compresa l'eventuale autorizzazione rilasciata dalla Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplosive;
- la fornitura del materiale pirotecnico;
- la fornitura, trasporto ed installazione di tutte le attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dello spettacolo;
- l'individuazione e allestimento di una zona idonea al caricamento degli esplosivi sulla/e chiatta/e utilizzata/e per lo svolgimento dello spettacolo; a carico della ditta è anche la richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplosive;
- l'individuazione e contrattualizzazione di un service-audio in grado di amplificare con ottimi risultati l'intera area del litorale di Marina di Carrara, come sopra individuata;
- la fornitura ed installazione di un generatore di energia elettrica in regola con le vigenti normative, in quanto la spiaggia nella quale verrà posizionato l'impianto audio non è attrezzata con una linea di corrente elettrica;
- la fornitura, trasporto e posizionamento, sia per la realizzazione dello spettacolo sia per il suo "rientro" al termine dello stesso, di una o più chiatte galleggianti debitamente autorizzate ed omologate al trasporto e sparo di materiale pirotecnico;
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie ed il rispetto di tutte le condizioni/prescrizioni che verranno richieste dalla Capitaneria di Porto, dall'Autorità Portuale, dalla Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplosive e da altre Autorità Competenti (conto terzi e piano di izzaggio se previsto);
- l'individuazione ed utilizzazione, con oneri a proprio carico, di uno o più rimorchiatori con tutte le autorizzazioni al traino di materiale pirotecnico;
- Il trasporto e ancoraggio, con oneri a proprio carico, della/e chiatta/e dalla zona individuata di carico al punto prestabilito per l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico e viceversa, al termine dello spettacolo stesso;

- oneri per il servizio dei Vigili del Fuoco e quant'altro necessario, così come indicato nelle relative autorizzazioni degli organi competenti per lo scarico del materiale pirotecnico;
- la richiesta e conseguimento dell'autorizzazione SIAE ed il pagamento dei diritti S.I.A.E.;
- l'individuazione ed utilizzazione, con oneri a proprio carico, di "sub" in numero sufficiente per il posizionamento delle boe luminose e per la necessaria sorveglianza durante l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico;
- le spese di vitto e alloggio del personale impiegato; a tale proposito, l'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare personale regolarmente assunto con contratto secondo le normative contrattuali vigenti (fiscali, sanitarie, quelle disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili e quelle relative all'esercizio delle attività professionali) e con una comprovata professionalità per il servizio richiesto; gli addetti all'allestimento e all'esecuzione dello spettacolo piromusicale devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 reg. tulps, qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

La ditta aggiudicataria è altresì l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nella manifestazione. E' a carico della ditta aggiudicataria ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante il personale e gli operatori impegnati nel servizio. L'Amministrazione resta estranea a qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra il personale utilizzato e la ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dello spettacolo deve garantire che tutto avvenga nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Tutto quanto sopra descritto dovrà essere garantito, ovviamente, anche nel caso in cui la data stabilita per lo svolgimento dello spettacolo piromusicale (14 agosto 2019) venga posticipata a causa delle condizioni meteo marine avverse o per altre cause ostative di forza maggiore che dovessero impedirne lo svolgimento.

Art. 3 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

E' a carico del Comune la redazione ed attuazione del piano della sicurezza ai sensi della "Circolare Gabrielli". Quindi, a titolo esemplificativo è a carico del Comune il costo della progettazione del piano, la regolamentazione della viabilità e del traffico, sia pedonale che veicolare, l'installazione di eventuali mezzi e strutture anti intrusione come previsti dal piano (compreso il personale che li gestirà).

Art. 4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto di €50.000,00 oltre Iva 22%.

Il servizio sarà valutato in base all'offerta presentata. Esso è comprensivo di tutte le spese ed oneri per lo svolgimento dello spettacolo, così come esemplificati all'art. 2, nonché del costo della progettazione.

Il prezzo offerto dalla ditta è invariabile e la ditta aggiudicataria non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali o perdite che si verificassero dopo l'aggiudicazione.

Nel caso in cui si renda necessario annullare lo spettacolo a causa di condizioni meteo marine avverse, o di altre cause ostative di forza maggiore, tali da non consentirne lo svolgimento in condizioni di piena sicurezza, l'amministrazione si riserva il diritto di comunicare almeno 72 ore prima di tale data, il posticipo dello spettacolo che dovrà essere svolto in data da concordarsi e, comunque, entro il 31 agosto 2019, il tutto senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.

Nel caso in cui, invece, l'annullamento dello spettacolo si renda necessario in un arco temporale inferiore alle 72 ore rispetto alla data fissata e le attività per la sua realizzazione siano già in corso, anche con la presenza del personale in loco, l'Amministrazione si impegna al rimborso delle spese già sostenute, debitamente dimostrate e rendicontate, fino alla concorrenza massima del 50% del loro ammontare complessivo.

Art. 5 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che presenteranno manifestazione d'interesse non dovranno incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di idoneità professionale:

ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l'attività oggetto del presente appalto;

2. requisiti di capacità economico-finanziaria

ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria gli operatori economici devono avere un fatturato minimo globale, relativo agli ultimi tre esercizi 2015/2016/2017 antecedenti la data della lettera invito, pari a €100.000,00, ed un fatturato minimo nel settore di attività oggetto, realizzato sempre negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente lettera invito non inferiore a €50.000,00;

3. requisiti di capacità tecnica-professionale

ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica-professionale gli operatori economici devono avere la disponibilità di tutte le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

E' richiesto il possesso della licenza ex art. 47 del TULPS e della certificazione ex art. 101 del Regolamento del TULPS, rilasciati dal competente organo ed in corso di validità, oppure della licenza ex art. 55 del TULPS e della certificazione ex art. 101 del Regolamento del Tulps, rilasciati dal competente organo ed in corso di validità. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere dimostrata anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 5, del D.Lgs.50/2016 , secondo i seguenti criteri e subcriteri:

Proposta tecnica (qualità del servizio) : Max 70 punti

a) durata dello spettacolo (colpi di avvio e chiusura esclusi) - fino a 12 punti

·Durata minima obbligatoria: punti 0

·Oltre la durata minima obbligatoria: 1 punto per ogni minuto aggiuntivo, sino ad un massimo di 12 punti. Si rammenta che verranno esclusi i programmi di durata inferiore al minimo obbligatorio.

b) numero di quadri pirotecnici (colpi di avvio e di chiusura esclusi) – fino a 26 punti*

Per ogni quadro pirotecnico* : punti 0,50

* ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera quadro pirotecnico un insieme di effetti pirotecnici coordinati, legati ad un tema e sincronizzati con almeno un brano musicale proposto dall'organizzatore. Ogni quadro pirotecnico dovrà avere una durata non inferiore a 50"; in caso di durata inferiore, 2 o più quadri verranno accorpati fino alla concorrenza di 50" e conteggiati come unico quadro.

c) originalità ed impressione artistica – fino a 12 punti

* ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno valutati il pregio tecnico (varietà quadri, complessità elementi), le caratteristiche estetiche (originalità), le caratteristiche innovative (tecnologie utilizzate, effetti innovativi).

Ogni commissario di gara avrà a disposizione per il presente punto C) un punteggio massimo attribuibile pari a 4 punti.

d) curriculum – fino a 10 punti

Per un concorso vinto, in Italia e/o all'estero, negli ultimi 5 anni (2013, 2014, 2015, 2016 e 2017):
punti 2 per un massimo di cinque concorsi;

e) quantità dell'esplosivo utilizzato per la realizzazione dello spettacolo – fino a 10 punti

il peso, espresso in chilogrammi, è rappresentato dalla totalità della massa attiva (colore e polvere nera); al concorrente che avrà proposto il quantitativo maggiore di esplosivo verrà attribuito il punteggio massimo previsto; agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio in maniera proporzionale (formula proporzionalità inversa: peso maggiore x punteggio massimo (10 punti) / peso concorrente).

L'effettiva quantità di esplosivo impiegato nella realizzazione dello spettacolo sarà oggetto di verifica sulla base della documentazione di legge presentata dall'organizzatore, ed in particolare a quella relativa al trasporto del materiale, con un tolleranza pari al 5%.

Offerta economica: Max 30 punti

Al concorrente che avrà offerto il corrispettivo più basso saranno assegnati 30 punti. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo il criterio della proporzione inversa, secondo la seguente formula:

$$\text{prezzo più basso} \times \text{punteggio massimo (30 punti)} / \text{prezzo offerto}$$

Nel caso di offerte che presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso, l'Amministrazione può richiedere all'offerente, prima di procedere all'aggiudicazione, le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute congrue, la facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato del dirigente competente, escludendolo dalla gara.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio tra concorrenti, il RUP provvederà a richiedere agli interessati di presentare la propria offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

L'offerta costituisce impegno per la ditta concorrente; lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Qualora la ditta aggiudicataria non sia in grado di ottemperare all'offerta presentata, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare l'affidamento e individuare soluzioni alternative a quelle proposte, addebitando i costi aggiuntivi alla ditta inadempiente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive prodotte, nonché controlli sull'esecuzione del servizio.

Art. 7 GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'ammontare del contratto, prendendo come riferimento l'ammontare complessivo di € 50.000,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/16. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall' Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell' Aggiudicatario;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

- 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);
- 2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);
- 3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.lgs. n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell' Aggiudicatario.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D. Lgs. 50/16, tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 18/01/2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 8 REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Art. 9 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

La ditta avrà cura di richiedere ed ottenere il rilascio della licenza ex art. 57 del T.U.L.P.S.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi che possa derivare dall'esecuzione del presente appalto e si obbliga a sollevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta,

azione o molestia che possa derivare in proposito a terzi, con l'esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione della lite. Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro dovessero derivare e di assumere, a proprio esclusivo carico, le liti che potessero essere formulate contro il Comune.

Art. 10 EVENTUALI DANNI

L'affidatario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tale scopo si impegna a produrre a proprie ed esclusive spese, al momento della stipula del contratto di affidamento del servizio, polizza di assicurazione RTC con copertura minima di 5 milioni di euro e con i seguenti vincoli: copertura assicurativa per prestatori di lavoro di almeno € 1.500.000,00; massimale per sinistro € 5.000.000,00.

Art. 11 PAGAMENTI.

L'Amministrazione provvederà a liquidare direttamente alla ditta aggiudicataria la fattura elettronica presentata dopo la verifica dell'avvenuta, regolare esecuzione dell'appalto, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

Verrà corrisposta all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, l'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 12 PENALITÀ'.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione che dovesse intervenire nella fornitura oggetto del presente capitolato.

La medesima ditta sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione appaltante del danno causato da ogni inadempimento.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiuti di eseguire il servizio o trascuri l'adempimento di una qualsiasi delle condizioni stabilite, il Comune provvederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore a formulare le proprie contro deduzioni entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi. Nel caso in cui l'appaltatore non fornisca controdeduzioni nel termine assegnato o fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempimenti contestate, è applicata dall'Ente una penalità.

Si prevede l'applicazione di una penalità in caso di minore durata dello spettacolo rispetto a quella stabilita, nella misura di Euro 500,00 per ogni minuto in meno di programma effettivamente svolto (colpi di avvio e chiusura esclusi). Al fine di stabilire l'effettiva durata dello spettacolo, lo stesso verrà iniziato e terminato alla presenza del personale del Comune debitamente autorizzato. Una penale pari a €500,00 verrà altresì applicata in casi di minore quantitativo di esplosivo impiegato nella effettiva realizzazione dello spettacolo rispetto a quanto dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicatario incorre nella risoluzione del contratto nel caso di applicazione di una penalità superiore al 10% dell'importo di aggiudicazione.

Art. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare tutti i servizi compresi nel presente capitolato avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione; non può cedere ad altri l'esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del servizio di cui al presente capitolato, ad eccezione delle forniture tecniche e servizi annessi, fatta comunque salva l'approvazione dell'Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 14 DIVIETO DI CESSIONE.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare tutti i servizi compresi nel presente capitolato avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione; non può cedere ad altri l'esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del servizio di cui al presente capitolato, ad eccezione delle forniture tecniche e servizi annessi, fatta comunque salva l'approvazione dell'Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Art. 15 SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione ed alla registrazione, se necessaria, del contratto stipulato per il presente servizio, comprese quelle accessorie, sono per intero a carico della ditta concorrente.

Art. 16 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Carrara dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carrara.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.carrara.gov.it, accedendo alla sezione "privacy" (http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html).

Art. 17 FORO COMPETENTE

Il Foro territoriale di Massa Carrara è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18. RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dr Guirardo Vitale, Dirigente del Settore Entrate/Attività Produttive.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente capitolato, si applicano le norme vigenti in materia ed il regolamento per la disciplina dei contratti.

Si precisa che l'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni legislative sulle procedure negoziate non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni, secondo la propria valutazione tecnico discrezionale, idonee all'esecuzione richiesta.

Carrara,
f.to IL DIRIGENTE
(Dott. Guirardo Vitale)